



Al *omissis*

Oggetto: istanza di riesame avverso il rigetto delle istanze di accesso civico generalizzato, presentata dal dott. *omissis* ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013

VISTA l'istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 presentata dal dott. *omissis* in data 24 aprile 2024 ed acquisita, in pari data, al protocollo n. 50263/2024, nella quale è stato chiesto di conoscere " 1) *Dossier allegato alla Nota prot. uscita n. 0109305 del 06/12/2023 di definizione in forma semplificata ai sensi dell'art. 20, comma 6, del Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici del 4.7.2018, relativa al Fasc. UVCP omissis*" e " 2) *Comunicazione di Risultanze Istruttorie prot. uscita n. 67696 del 28 agosto 2023, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di Vigilanza ratione temporis applicabile, relativa al Fasc. UVCP omissis*";

VISTO il provvedimento di rigetto della predetta istanza emanato dall'Ufficio Vigilanza concessioni e PPP dell'Autorità (UVCP) dell'ANAC, protocollo n. 59955 del 27 maggio 2024;

VISTA l'istanza di riesame presentata ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013 dal *omissis* avverso il predetto provvedimento di diniego, acquisita al protocollo n. 67580 del 17 giugno 2024;

VISTO il provvedimento di accoglimento parziale della suddetta istanza di riesame adottato dal RPCT p.t. e comunicato in data 28 giugno 2024 con protocollo 74505/2024;

VISTO il ricorso ex art. 116 c.p.a. presentato in data 15 luglio 2024 dinanzi al Tar del Lazio dal soggetto controinteressato all'ostensione dei documenti;

VISTA la nota protocollo n. 95311 del 12 agosto 2024 con cui l'ufficio istruttore (UVCP) comunicava all'istante il differimento dell'accesso in ragione del ricorso del controinteressato, considerata la Circolare Foia del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 2017;

ACQUISITA la sentenza del TAR Lazio, sez. I quater, n. 1856 del 28 gennaio 2025, con la quale è stato accolto il ricorso del controinteressato e, per l'effetto, annullato il provvedimento



di ostensione parziale emesso dal RPCT p.t.;

TENUTO CONTO della nomina del nuovo RPCT dell'Autorità a far data dal 15 ottobre 2024;

VISTI i documenti presenti nel fascicolo dell'Ufficio istruttore (UVCP) n. 848/2023;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell'A.N.AC. *"Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013"*;

SI RAPPRESENTA QUANTO SEGUE

Occorre, all'esito del procedimento giurisdizionale citato in premessa, esaminare l'istanza originaria di accesso civico generalizzato unitamente al provvedimento che ne ha negato l'accoglimento, ripercorrendo, anzitutto, le argomentazioni sottese alla decisione.

La domanda di accesso civico generalizzato ha avuto in prime cure esito negativo in ragione del:

- a) rischio di pregiudizio derivante dalla rilevanza penale dei fatti oggetto delle memorie difensive di *omissis*, acquisite al Fasc. A.N.AC. *omissis*;
- b) pregiudizio concreto alla tutela degli interessi industriali e commerciali nonché alla riservatezza aziendale di *omissis* e degli operatori economici coinvolti nel procedimento di vigilanza avviato dall'Autorità.

Come noto, con riguardo al primo motivo addotto, l'ufficio istruttore (UVCP) ha ritenuto di invocare il limite contenuto nell'art. 5 bis, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 che individua nella *"conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento"* una valida circostanza escludente. Essa è stata ritenuta sussistente nel caso di specie valorizzando l'esigenza difensiva rappresentata dalla società controinteressata.

Dall'esame degli atti, tuttavia, emerge come il motivo della negata ostensione non risieda tanto nella necessità di tutelare la strategia difensiva della controparte, poiché essa, sebbene sia circostanza concretamente e sostanzialmente apprezzabile in un'ottica di massima precauzione, sfugge alla cognizione dell'Autorità - che, infatti non può valutare ed esprimersi sulla relazione sussistente tra gli atti dell'ANAC e le posizioni giudiziarie della società - quanto piuttosto nell'esigenza di tutelare il "bene pubblicistico" consistente nel regolare svolgimento



dell'attività delle magistrature investite, rispetto a diversi angoli prospettici, dell'esame della questione trattata dall'ANAC.

Per tale ragione si rinviene, nel caso di specie, la causa escludente tipica ipotizzata in astratto dal legislatore nell'art. 5bis, comma 1, lett. f), del d.lgs. 33/2013 e dunque, nel merito, in caso di ostensione, il rischio di pregiudizio all'interesse pubblicistico riveste i caratteri della concretezza (intesa quale sussistenza di un nesso di causalità tra il danno e l'ostensione) e della probabilità (dell'evento negativo).

Tale motivazione appare allo stato sufficiente e congrua - anche alla luce delle indicazioni contenute nel paragrafo n. 5.3 delle Linee Guida del 28.12.2016 - avuto riguardo alle caratteristiche intrinseche della preclusione in esame, la quale sarebbe, di fatto, vanificata e aggirata ove si fornissero ulteriori dettagli.

Con la seconda motivazione addotta a sostegno del diniego, l'ufficio istruttore (UVCP) ha invocato il limite tipizzato dall'art. 5 bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 ovvero sia *"gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali"*.

Tale valutazione - fermo restando prioritariamente quanto detto sopra - appare in linea generale condivisibile per le ragioni che seguono.

L'attività di bilanciamento tra l'interesse pubblico alla *disclosure* generalizzata e, al contempo, la tutela di ulteriori validi interessi considerati meritevoli dall'ordinamento, ancora di più nel caso di specie, non può prescindere da una prudente valutazione complessiva della vicenda, delle informazioni direttamente reperibili dalla consultazione dei documenti e di quelle indirettamente ricavabili dalla stessa nonché della condotta assunta dalle parti.

La ponderazione degli interessi in gioco è, allora, orientata a salvaguardare il soggetto controinteressato dal maggior pregiudizio, esaminato secondo i canoni della sua concretezza e probabilità, cui sarebbe esposto in caso di trasmissione della documentazione richiesta e, sebbene circostanza eventuale, successiva diffusione della stessa. A tale ultimo riguardo basti, infatti, pensare che, secondo quanto espressamente dispone l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013 i dati e i documenti forniti al richiedente tramite l'accesso generalizzato sono considerati come "pubblici", sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati. Pertanto, nell'attività valutativa occorre tenere in debito conto tutte le possibili implicazioni derivanti dalla *disclosure* confrontandole con i suoi prevedibili discendenti benefici.

Le sopraindicate coordinate ermeneutiche devono, allora, guidare l'interprete nella decodificazione dell'interesse "economico e commerciale" riferibile alle persone giuridiche coinvolte e citate nei provvedimenti dell'ANAC le quali necessitano di essere salvaguardate dai pregiudizi economici, commerciali e reputazionali derivanti da una esorbitante diffusione di informazioni che le riguardano.

I documenti dei quali si domanda l'accesso presentano caratteristiche eterogenee, un contenuto variegato e non giuridicamente unitario che, perciò, impone, da un lato, una valutazione

differenziata in ordine alle varie tipologie di dati eventualmente ostensibili – cui corrispondono altrettanti interessi avversi delle parti – e dall'altro una valutazione globale e prognostica sulle conseguenze derivanti da una loro diffusione, potenzialmente incontrollata.

I documenti di cui si discorre contengono, secondo uno schema fisso – che si replica, cioè, con riferimento ad ogni procedura di gara – le domande istruttorie avanzate dall'Autorità, un resoconto dei riscontri forniti – con riferimento a ciascun CIG – dalla società vigilata e, infine, le osservazioni conclusive assunte dall'ANAC secondo quanto espressamente dispone il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.241 del 16 ottobre 2018, nella versione consolidata a seguito dalla Delibera n. 654/2021).

Pertanto il contenuto dei paragrafi, al fine di assumere un senso compiuto sia da un punto di vista fattuale sia da un punto di vista giuridico e, perciò, di divenire oggetto di un qualche interesse conoscitivo, deve essere letto in modo unitario, cronologicamente ordinato e logicamente coordinato e, perciò, effettivamente incompatibile con un suo oscuramento parziale. Solo l'integrità documentale garantisce, infatti, la salvaguardia della razionalità delle riflessioni espresse e delle raccomandazioni formulate.

Qualsiasi forma di interpolazione del documento finirebbe per frustrare l'interesse sotteso all'acquisizione e, contemporaneamente, per pregiudicare, comunque, gli interessi delle parti imprenditoriali ivi citate le quali risulterebbero comunque esposte alle più disparate possibilità di deduzioni sulla loro condotta imprenditoriale e commerciale.

Tali interessi devono trovare tutela nel caso di specie, come suggerito, peraltro, dalla giurisprudenza, la quale (a titolo esemplificativo) ha statuito che *"non avendo correlato l'accesso civico generalizzato ad alcuna posizione sostanziale legittimante, ammettendo la tutela di pretese meno incisive rispetto all'accesso documentale, in presenza di interessi antagonisti rilevanti, ha previsto che lo scrutinio di necessità e proporzionalità debba essere 'orientato dalla massimizzazione della tutela della riservatezza e della segretezza, in danno della trasparenza (Cons. St. sez. V, 20 marzo 2019, n. 1817)' (in questo senso T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 11 febbraio 2022, n. 95, punto 8.1; cfr. altresì T.A.R. Sardegna, 9 aprile 2021 n. 254). Infatti l'art. 5 bis, comma 2, del D.lgs. n. 33 del 2013, pone come limite all'esercizio dell'accesso civico, non la più pregnante tutela del segreto commerciale o industriale contemplata dall'art. 53, comma 5, del D.lgs. n. 50 del 2016, ma in senso più ampio la tutela degli "interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica", dizione che nella sua estensione può comprendere anche la tutela del know how aziendale [...]"* (così TAR Veneto, Sez. I, 6 febbraio 2023, n. 166).

Per tali integrati motivi, all'esito del rinnovo del riesame, si

respinge

la richiesta di riesame del provvedimento di diniego dell'istanza di accesso civico generalizzato inoltrata ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013 dal sig. *omissis*, acquisita al protocollo n. 67580 del 17 giugno 2024.

Il presente provvedimento è impugnabile davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Rita Renzi